

ZES 2025: indicazioni operative

Descrizione

Investimenti nella ZES unica e indicazione del credito in dichiarazione

Scarica in PDF

L'articolo 16, D.L. 124/2023, ha previsto il c.d. **credito ZES Unica del Mezzogiorno**, con l'obiettivo di **incentivare gli investimenti** nelle seguenti zone:

- zone assistite delle Regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, ammissibili alla deroga di cui all'articolo 107, Â§ 3, lettera a), TFUE; e
- zone assistite della Regione **Abruzzo** ammissibili alla **deroga di cui all'articolo 107, Â§ 3, lettera c), TFUE**.

A questa forma di incentivazione si affianca quella specificatamente prevista per il settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** e nel settore della **pesca e dell'acquacoltura** dall'articolo 16-bis, D.L. 124/2023.

Entrambe le misure, **originariamente** previste per gli investimenti effettuati nel periodo **1Â° gennaio 2024 15 novembre 2024**, sono state **rifinanziate** nel limite di spesa pari a **2.200 milioni di euro** per l'anno **2025** e quindi risultano agevolati, ai sensi dell'[articolo 1, commi 485-491, L. 207/2024](#), gli investimenti effettuati anche nel periodo **1Â° gennaio 2025 15 novembre 2025**.

Ai sensi di quanto stabilito dall'[articolo 3, comma 4, Decreto 17 maggio 2024](#), disciplinante le modalitÃ di accesso al credito d'imposta, nonchÃ i criteri e le modalitÃ di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli, in riferimento al **momento** nel quale si considera **effettuato** l'investimento, nonchÃ del relativo valore, si tiene conto delle disposizioni di cui agli [articoli 109, commi 1 e 2, e 110, Tuir](#), a **prescindere dai principi contabili** adottati.

In ragione di tale rimando, si avrÃ che:

- le **spese di acquisizione dei beni** si considerano sostenute, alla **data della consegna o spedizione per i beni mobili** e della stipulazione dell'atto per gli immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietÃ o di altro diritto reale;
- le **spese di acquisizione dei servizi** si considerano sostenute, alla **data in cui le prestazioni sono ultimate**.

L'applicazione delle regole di cui sopra Ã **stringente**; infatti, l'Agenzia delle entrate, con una *faq* dell'**11 luglio 2024**, afferma che, a differenza di quanto previsto, ad esempio, in materia di

credito dâ??imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui allâ??articolo 1, commi da 1051 a [1063, L. 178/2020](#), â??non rilevano agli effetti dellâ??ammissibilit  al credito dâ??imposta del predetto costo neanche **eventuali â??ordini effettuati  e â??acconti pagati  entro la predetta data del 15 novembre 2024**, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso .

Inoltre, sempre nelle *faq* dellâ??11 luglio 2024, lâ??Agenzia delle entrate, in riferimento allâ??applicazione stringente delle regole previste dallâ??articolo 109, Tuir, a prescindere dai **principi contabili applicati**, rimanda alla **risposta a interpello n. 23/E/2024** che, sebbene avente a oggetto il **credito di imposta per le ZES**, di cui allâ??articolo 5, D.L. 91/2017, torna applicabile.

In tale occasione, lâ??Agenzia delle entrate ha affermato che **il rimando alla disciplina prevista dallâ??articolo 109, Tuir**, fa s  che â??posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito dâ??imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di **acquisto con riserva della propriet ** di cui agli articoli 1523 e ss. del codice civile, lâ??imputazione dellâ??investimento al periodo di vigenza dellâ??agevolazione dovr  avvenire tenendo conto delle disposizioni dellâ??articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ossia dovr  avvenire **senza tener conto della clausola di riserva della propriet ** â??.

Il **credito** maturato **non** ha un **termine di utilizzo**, in ragione della circostanza che la norma non ne fa menzione e che, anzi, lâ??articolo 7, comma 4, **Decreto 17 maggio 2024**, precisa che il **credito dâ??imposta** â??deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâ??imposta nel corso del quale lo stesso   riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude lâ??utilizzo** .

Si ricorda che il credito pu  essere utilizzato **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dellâ??articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Relativamente alle comunicazioni per le quali lâ??ammontare del credito dâ??imposta fruibile   **superiore a 150.000 euro** il credito   utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011. Al credito dâ??imposta **non si applicano** i limiti di cui:

- allâ??articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e
- allâ??articolo 34, L. 388/2000.

Infine, per quanto riguarda lâ??obbligo di indicazione in sede **dichiarativa**, il credito dovr  essere esposto nel **quadro RU** utilizzando il **codice T1**; inoltre, poich  il credito dâ??imposta   **concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dal Regolamento UE 651/2014, deve essere **riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato** presente nel quadro RS, **rigo RS401**, utilizzando il **codice 86**.



Z.E.S. Zone Econ Speciali

Data di creazione

Aprile 22, 2025